



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 95 del 14-06-2013

OGGETTO

ASSEGNAZIONE DI IMMOBILE COMUNALE IN COMODATO ALLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DI AVELLINO E SALERNO- APPROVAZIONE PERIZIA E SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 13:30 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott.ssa Clara Curto.

Intervengono:

Spagnuolo Paolo	Sindaco	P
Tuccia Luigi	Vice Sindaco	P
Iannaccone Antonio	Assessore	A
Prezioso Antonio	Assessore	P
Spagnuolo Giuseppe	Assessore	A
Tomasetti Concetta	Assessore Esterno	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 7 marzo 2013 ad oggetto: "Assegnazione di immobile in comodato alla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Avellino e Salerno" in accoglimento della richiesta della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Avellino e Salerno veniva concesso in comodato un locale pertinenziale dell' Edificio Scolastico di Via Manfredi da destinare a deposito di materiale archeologico;
- che con la suindicata deliberazione venivano altresì stabilite le seguenti condizioni:
 - a) l'utilizzo del locale non deve interferire con le attività didattiche;
 - b) l'accesso alla struttura scolastica deve essere indipendente dall'entrata degli utenti alla scuola;
 - c) che vanno rispettate tutte le norme sulla sicurezza di lavoro, comprese quelle sulla prevenzione incendi;
- che al fine di regolare i rapporti tra il Comune di Atripalda e la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Avellino e Salerno si rende necessario stipulare apposita convenzione;

Visto che la Soprintendenza per i Beni Archeologici ha depositato presso questo Comune la perizia dei lavori a farsi per rendere utilizzabile il locale concesso in comodato per le finalità a cui lo stesso sarà destinato;

Visto che i lavori saranno eseguiti a cura e spese della Soprintendenza stessa, nel rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia urbanistica, sanitaria, di sicurezza dei lavori ecc.

Ritenuto dover approvare la perizia descrittiva dei lavori a farsi nonché lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Atripalda e la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Avellino e Salerno;

Acquisito il visto di controllo tecnico e contabile, ai sensi del D.L. 174/12 convertito in legge n. 213/12;

Con voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

Per le motivazioni meglio esplicitate in premessa;

- Approvare la perizia redatta dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Avellino e Salerno descrittiva dei lavori necessari a rendere utilizzabile per le finalità cui lo stesso sarà destinato, il locale pertinenziale dell' Edificio Scolastico di Via Manfredi, concesso in comodato alla Soprintendenza stessa;
- Approvare lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di Atripalda e la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Avellino e Salerno relativamente all'immobile concesso in comodato;
- Demandare ai competenti uffici comunale l'espletamento degli atti consequenziali alla presente.

LA STESSA GIUNTA

Rilevata l'urgenza;

Con votazione palese, unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134 – 4° comma T.U.E.L. n° 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Avv. Paolo Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Clara Curto

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal

Dal Municipio, li

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Clara Curto

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-06-2013

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Clara Curto

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Ing. Silvestro Aquino

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li

Il Segretario Generale
Dott.ssa Clara Curto (*)

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993

CONVENZIONE

tra

Il Comune di Atripalda - Codice Fiscale: 00095990644, nella persona del Sindaco, Avv. Paolo Spagnuolo, domiciliato per la carica in Atripalda (Av), Piazza Municipio n. 1,

e

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania - Codice Fiscale: 94220470630, nella persona del Direttore Regionale, dott. Gregorio Angelini, domiciliato per la carica in Napoli, via Eldorado n. 1

premessso

- che la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta ha la necessità di trasferire il materiale archeologico depositato presso i locali di Avellino in via Ciccarelli, di proprietà privata, il cui contratto di locazione è scaduto;
- che nella nuova procedura di locazione per usi istituzionali la Soprintendenza è tenuta ad individuare soluzioni alternative economicamente più vantaggiose con preferenza per gli immobili demaniali, patrimoniali, appartenenti a Regioni, Enti Locali o Enti Pubblici non territoriali.
- che, in ossequio alle disposizioni di legge, la Soprintendenza ha presentato, con nota prot. 1071 del 31/1/2013, richiesta di un locale ad uso deposito di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Atripalda a titolo gratuito;
- che l'Amministrazione Comunale di Atripalda individua tra gli obiettivi primari della sua azione amministrativa il sostegno alla cultura e la crescita culturale dei cittadini attraverso la promozione e la valorizzazione del patrimonio

storico, artistico ed archeologico del territorio, nonché la crescita di poli di attrazione turistica che favoriscano il rilancio e lo sviluppo di nuove economie;

- che per le finalità sopra descritte l'Amministrazione Comunale di Atripalda intende rafforzare la concertazione locale promuovendo strumenti di intesa e collaborazione con le istituzioni culturali presenti sul territorio comunale;

- che in questa ottica già in passato sono state avviate proficue collaborazioni tra il Comune di Atripalda e la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta, finalizzate alla salvaguardia e fruizione dell'ineestimabile patrimonio culturale costituito dall'area archeologica dell'antica Abellinum;

- che, nel quadro dei convergenti fini istituzionali e del rapporto di collaborazione instauratosi, il Consiglio Comunale di Atripalda, con atto del n. 19 del 7 Marzo 2013, ha deliberato di concedere alla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno l'uso, a titolo gratuito, degli immobili comunali..... con lo scopo di consentire la conservazione e lo studio del materiale archeologico proveniente da scavi condotti nel territorio comunale di Atripalda, fino a quando non troveranno collocazione in spazi espositivi idonei a divulgare le conoscenze sulla formazione più antica della città;

- che la Soprintendenza ritiene, per consistenza e ubicazione, detti locali idonei all'uso previsto nella presente convenzione;

visto

- l'art. art. 3, comma 2 bis, lettera b, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito con modifiche dalla L. 7 agosto 2012, n.135;

- l'art. 17, comma 1, del D.P.R. n.233/2007, ai sensi del quale viene stipulata la presente convenzione tra la Direzione Regionale per i Beni Paesaggistici della Campania ed il Comune di Atripalda, laddove le attività

finalizzate all'attuazione del presente accordo saranno assicurate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta;

- la delibera del Consiglio comunale di Atripalda n.19 del 7 marzo 2013, esecutiva;

- a delibera della Giunta Comunale di Atripalda n.--- del ----- esecutiva;

si conviene

Art. 1

L'Amministrazione Comunale di Atripalda concede in comodato d'uso alla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province di Salerno, Avellino, Benevento e Salerno, per lo svolgimento dei compiti istituzionali (deposito di materiale archeologico) i locali siti in Atripalda alla via....., distinti in catasto al Fg., part. Lla..... , di circa 130 mq.

Art. 2

La concessione ha durata di 10 anni e decorre dalla data di sottoscrizione. Essa è rinnovabile alla scadenza, a discrezione del Concedente, previa richiesta scritta del Concessionario da far pervenire entro 60 giorni dalla scadenza e a condizione che quest'ultimo abbia adempiuto esattamente agli obblighi assunti con la presente convenzione.

Art. 3

L' utilizzo dei locali dati in concessione non dovrà in alcun modo interferire con l'attività condotta dall' Istituto scolastico presente nell'immobile e l'accesso ai locali destinati alle attività della Soprintendenza dovrà essere indipendente dall'entrata utilizzata dagli utenti della scuola. E' fatto divieto assoluto di destinare detti locali ad uso diverso da quello convenuto, salvo specifici ulteriori

accordi tra le parti. Allo stesso modo è fatto divieto alla Soprintendenza di assegnare ad altro soggetto i locali dati in uso.

Art. 4

Tutti i lavori relativi alla nuova destinazione e funzione dei locali dati in concessione- giusta perizia approvata con il summenzionato atto G.C. n. _____ del _____, saranno eseguiti, previo consenso dell' Ufficio Tecnico del Comune, a totale cura, spese e responsabilità della Soprintendenza nel rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia urbanistica, sanitaria, di sicurezza del lavoro, che la Soprintendenza si impegna ad osservare e farle osservare, anche alle imprese assuntrici dei lavori a farsi. La Soprintendenza, inoltre, assume l'obbligo e l'onere di eseguire, a propria cura e spese e per tutta la durata della Convenzione, i lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, conseguenti dall'attività lavorativa ivi svolta dalla Soprintendenza stessa. Restano esclusi da tale obbligo quei lavori direttamente derivanti da danno o usura, nonché quelli dovuti a particolari esigenze tecniche e di sicurezza, non conseguenti da detta attività.

Art. 5

Ogni danno, provocato in conseguenza di lavori non concordati con il Comune o per mancati interventi manutentivi di competenza della Soprintendenza, arrecato ai locali e sue aree e pertinenze, sarà a carico della Soprintendenza con diritto del Comune a sostituirsi nelle riparazioni a danno della controparte. Nessun diritto, per causa e per tutta la durata della Convenzione, potrà derivare alla Soprintendenza sui locali occupati in conseguenza di opere e lavori, sia pure eseguiti per esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria. Alla Soprintendenza, anche successivamente all'ultimazione delle opere da eseguirsi,

è riconosciuto unicamente il diritto di occupare e mantenere i locali stessi per l'uso cui sono destinati.

Art. 6

Restano a carico della Soprintendenza tutti gli oneri di pulizia e quelli relativi alle utenze necessarie per l'esecuzione delle attività nei locali concessi in uso (energia elettrica, erogazione idrica, etc.), con modalità da concordare con il Comune, volte a consentire la separazione della spesa.

Art. 7

La concessione dei locali comporta l'obbligo per la Soprintendenza al corretto ed accurato uso dei locali comprese le parti comuni. La Soprintendenza esonera il Comune da ogni responsabilità in ordine a danni diretti o indiretti a persone o cose che potessero derivare dall'uso degli immobili in concessione.

Art. 8

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere la concessione in qualunque momento, con preavviso di almeno 15 giorni, qualora per esigenze pubbliche o interessi pubblici che ne giustifichino la richiesta, l'Amministrazione Comunale abbia necessità degli immobili. Ciascuna delle parti può recedere dalla presente convenzione, dandone comunicazione almeno 15 giorni prima della data di recesso, in caso l'altra parte non ottemperi agli obblighi assunti nella presente convenzione

Art. 9

Per le controversie derivanti dalla esecuzione della presente convenzione, non definite bonariamente, sarà competente il Foro di Avellino.

Art. 10

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972, allegato B ed è soggetto all'imposta di registro in caso d'uso;

Data, _____

Il Sindaco di Atripalda

Il Direttore Regionale